

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1459

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLAZZI, BALOCCHI, ANGHINONI, AZZANO CANTARUTTI, EMANUELE BASILE, BATTAGLIA, BERTOTTI, BISTAFFA, BOSISIO, CAVALLINI, FILIPPI, FLEGO, FONTAN, GHIROLDI, GILBERTI, GRATI-COLA, HÜLLWECK, MONTANARI, ONGARO, ORESTE ROSSI, STROILI**

Norme per l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle tende degli esercizi commerciali

*Presentata il 14 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La circolare 25 marzo 1994, n. 13/E del Ministero delle finanze, Direzione centrale della finanza locale, giustamente individua « il presupposto dell'imposizione » della TOSAP « nella sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti ».

Alla luce di questo chiarimento è evidente che per l'applicabilità della TOSAP devono ricorrere tre condizioni, una conseguenziale all'altra:

1) che la collettività sia privata dell'uso di un'area pubblica;

2) che tale privazione sia per effetto dell'opera posta in essere da un soggetto;

3) che da tale opera tragga uno specifico vantaggio il medesimo soggetto.

Conseguentemente il legislatore, nel porre mano alla materia (decreti legislativi 15 novembre 1993, n. 507, 1° dicembre 1993, n. 566, su delega contenuta nell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha innovato in merito a « balconi, verande e simili » aggettanti su aree pubbliche perché ha escluso dette opere dalla tassazione differenziandosi dalla previgente normativa (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175).

Infatti la legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4, comma 4, tra i principi e i criteri direttivi ha stabilito « la soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili » mentre per le residue occupazioni di spazi soprastanti, costituite da linee elettriche, cavi e condutture, ha

prescritto la determinazione forfettaria della tassa.

In effetti i balconi e le verande, aggettanti su area pubblica, non realizzano la condizione sopra ricordata al n. 1) sulla base di quanto enunciato nella citata circolare n. 13/E del 1994 perché non privano la collettività dell'uso dell'area pubblica su cui aggettano. Per quanto riguarda le tende, c'è da aggiungere che, non solo non privano la collettività dell'uso dell'area pubblica (condizione n. 1), ma non arrecano al loro autore alcuno specifico vantaggio.

Per chi ha collocato la tenda, ad esempio, un commerciante, il vantaggio è solo eventuale e indiretto perché consiste nel maggior transito di persone sull'area ombreggiata prospiciente il proprio esercizio commerciale.

A chi interpreta il decreto legislativo n. 507 del 1993 nel senso di estendere la TOSAP alle tende solari degli esercizi commerciali dobbiamo opporre la illegittimità costituzionale della norma che, così intesa, avrebbe violato i criteri direttivi enunciati dalla legge di delega laddove questa ha escluso dall'imposizione « balconi, verande e simili ».

Si deve inoltre osservare la partigianeria della circolare n. 13/E del Ministero delle finanze, sopra citata, perché, dopo aver ricordato che sono esclusi da imposizione « balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile » e dopo aver riconosciuto che è compreso in detti infissi « qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione », arbitrariamente conferisce una portata riduttiva a detta esclusione limitandola alle « tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi » e non conferendovi le tende degli esercizi com-

merciali. Questa distinzione non esiste nella legge e non può perciò essere introdotta in sede interpretativa perché è priva di ogni fondamento. In verità la circolare è consona al clima della prima repubblica caratterizzata dal disfavore verso le attività autonome e produttive a tutto vantaggio dei ceti parassitari.

#### *Analisi economica.*

Il privato che installa una tenda procura all'erario due entrate: in primo luogo, l'IVA sul prezzo e, in secondo luogo, l'imposta sul reddito del fornitore. La TOSAP costituirebbe un *quid plus* privo di giustificazione perché il tassato non riceve alcun corrispettivo.

È noto infatti che a fronte delle imposte vi sono i servizi generali e a fronte delle tasse vi sono delle specifiche prestazioni pubbliche: mancando queste, la tassa è priva di fondamento.

Per le ragioni sopra esposte la TOSAP sulle tende degli esercizi commerciali non è soltanto una arbitraria imposizione fiscale ma una vera e propria angheria perché, come sopra dimostrato, è ingiustificata sia dal punto di vista economico che giuridico, poiché le entrate assicurate con questo tributo sarebbero in una città come Milano dell'ordine di due, tre miliardi massimo.

Pertanto mettere a nudo l'incongruenza e la faziosità della interpretazione della legge operata dalla circolare ministeriale citata n. 13/E del 1994 è una opera politica giusta e lodevole che incontrerà il consenso di quei ceti produttivi (quali i titolari di esercizi commerciali) che hanno liquidato la prima repubblica proprio per respirare aria nuova.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Nell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole « simili infissi di carattere stabile » devono intendersi come comprendenti le tende di qualsiasi forma e materia anche se installate o utilizzate da pubblici esercizi commerciali.

### ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 44 ed il comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono abrogati.

### ART. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 40 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando la voce relativa al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

**DDL12-1459**  
Lire 500